



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E  
FARMACI VETERINARI  
Uffici 3-8  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e P.A.

Servizi veterinari Uffici Veterinari per  
Gli adempimenti comunitari (UVAC)

II.ZZ.SS.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 3 SEGGEN

**LORO SEDI**

**Oggetto: Blue Tongue - Regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007-  
accordo tra la Francia e l'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).**

Si informano le SS.LL. che in data 7 giugno u.s. è stato sottoscritto tra le competenti Autorità italiane e quelle francesi, un accordo ai sensi della norma comunitaria in oggetto, relativo alle spedizioni di bovini e ovini dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini sierotipo BTV8 e BTV4 (Blue Tongue) del territorio francese verso il territorio italiano.

Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.

1. E' consentita la movimentazione verso l'Italia da zone del territorio francese soggette a restrizione per il sierotipo BTV 8 o BTV 4 del virus della febbre catarrale degli ovini, di seguito Blue tongue, di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni.
2. Gli animali sono stati protetti dall'attacco dei vettori (*Culicoides*) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto, almeno per una settimana e comunque fino al giorno della partenza.
3. Trascorsi 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, gli animali devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo da eseguirsi su un campione di sangue prelevato non prima di 24-48 ore dall'effettiva data di partenza.
4. Durante il periodo di attività vettoriale, è obbligatorio il trattamento con insetticida dei mezzi di trasporto degli animali.
5. I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite degli animali oggetto dell'accordo devono riportare la natura, la data ultima di applicazione, il tempo di attesa dell'insetto repellente utilizzato e i risultati dell'analisi PCR per ciascun animale.

Si invitano pertanto codesti Enti, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.

Gli UVAC inoltre provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per **almeno 30 giorni** dalla data di introduzione; a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotazione del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio Borrello\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Responsabile/Referente del procedimento:*

dott. Luigi Ruocco [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)

dott. Angelo Donato [a.donato@sanita.it](mailto:a.donato@sanita.it)

dott. Luigi Presutti [l.presutti@sanita.it](mailto:l.presutti@sanita.it) - dott Francesca Pacelli [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)

[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)